

CAV S.p.A.
Concessioni Autostradali Venete

Sede Legale: Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
Uffici Amministrativi: Santa Croce 729 - 30135 Venezia - Tel. 0415242314- Fax. 0415242531
R.I./C.F./P.IVA 03829590276 - Iscr. R.E.A. VE 0341881
Cap. Sociale € 2.000.000,00

**AUTOSTRADE IN
CONCESSIONE:**

Autostrada A4 - Passante di Mestre - Autostrada A57 -
Tangenziale di Mestre - Raccordo per l'Aeroporto "Marco Polo"

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CONDUZIONE
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO) ED IDRICO SANITARI

ALLEGATO:

A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- NORME GENERALI -

EDIZIONE: Anno 2009

PREMESSA.....	2
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	2
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	2
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	3
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	3
Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto.....	4
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	4
Art. 7 - Fallimento dell'Impresa.....	4
Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio. Direttore di cantiere.....	5
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione.....	5
Art. 10 - Denominazione in valuta.....	6
Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori.....	6
Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	6
Art. 13 - Tempi massimi di intervento di alcune lavorazioni previste in appalto	6
Art. 14 - Penali in caso di ritardo.....	7
Art. 15 - Programma dei lavori dell'Impresa.....	7
Art. 16 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	8
Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	8
Art. 18 - Anticipazione.....	8
Art. 19 - Pagamenti in acconto.....	8
Art. 20 - Pagamenti a saldo.....	9
Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	9
Art. 22 - Misurazione e valutazione dei lavori.....	10
Art. 23 - Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza.....	10
Art. 24 - Cauzione provvisoria.....	10
Art. 25 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva.....	10
Art. 26 - Riduzione delle garanzie.....	11
Art. 27 - Assicurazione a carico dell'Impresa.....	11
Art. 28 - Variazione dei lavori.....	12
Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	12
Art. 30 - Norme di sicurezza generali.....	13
Art. 31 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale.....	13
Art. 32 - Piani di sicurezza.....	14
Art. 33 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	14
Art. 34 - Subappalto.....	14
Art. 35 - Responsabilità in materia di subappalto	15
Art. 36 - Pagamento dei subappaltatori.....	16
Art. 37 - Riserve e controversie	16
Art. 38 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	17
Art. 39 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	17
Art. 40 - Ultimazione dei lavori.....	19
Art. 41 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	19
Art. 42 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa.....	19
Art. 43 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa.....	20
Art. 44 - Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Impresa.....	21
Art. 45 - Proprietà dei materiali rinvenuti.....	21
Art. 46 - Custodia del cantiere.....	22
Art. 47 - Cartello di cantiere.....	22
Art. 48 - Danni da forza maggiore.....	22
Art. 49 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.....	22
Art. 50 - Prezzi in Elenco.....	26
Art. 51 - Qualità e provenienza dei materiali e prove.....	27
Art. 52 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	27

PREMESSA

Il presente Capitolato regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Impresa appaltatrice (che per brevità in seguito chiamata "**Impresa**") i lavori e servizi di manutenzione ordinaria per conto della CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901 (che per brevità chiamata "**Società**") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione delle opere e dei servizi appaltati ed ogni conseguente effetto, dalla propria Direzione dei Lavori.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le prestazioni e le forniture occorrenti per realizzare i lavori di manutenzione ordinaria e la conduzione degli impianti di climatizzazione (termici e di condizionamento) ed idrico sanitari intendendosi per tali impianti di proprietà della Società, installati presso i fabbricati e le stazioni autostradali, l'insieme composto dal produttore di calore e/o refrigerazione o condizionamento, a monte, e dalla rete di distribuzione sino al singolo apparecchio utilizzatore finale a valle, e da quante e qualsiasi siano le apparecchiature di comando, controllo o misura, interposte.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara, per il periodo indicato al successivo articolo 12 punto 1, è definito come segue:

1	Importo dei lavori	€ 793.971,00
2	Oneri per la Sicurezza	€ 15.879,42
(1 + 2)	Importo a base d'appalto	€ 809.850,42

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, punto 1 al netto degli oneri della sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs. 163/2006 indicati al comma 1 punto 2.

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell'Impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.

3. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del D. Lgs. n° 81 del 2008, non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento né nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. E' fatto obbligo pertanto all'assuntore dei lavori predisporre, al fine della stipula del contratto, il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la Società promuoverà la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, fermo restando i rischi specifici derivanti dall'attività delle Imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che l'Impresa dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

5. La Società, nell'ambito dei tratti autostradali e loro pertinenze oggetto del presente appalto, si riserva il diritto, insindacabile, di affidare lavori e/o prestazioni di servizi di qualsiasi tipo ed importo ad altre Imprese, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

2. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche ;
 - l'Elenco Prezzi Unitari;
 - il Computo Metrico;
 - le eventuali tavole con gli elaborati grafici;
 - il Documento Unico di Valutazione dei Rischi D.U.V.R.I.;
 - il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
 - il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34 e successive modificazioni e integrazioni;
 - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145;
 - il D.Lgs. 163/2006;
 - il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81.
- tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'Impresa dà atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'Impresa anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;

Art. 7 - Fallimento dell'Impresa

In caso di fallimento dell'Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio. Direttore di cantiere

1. L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Impresa non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Società, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Società. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Società; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Società del nuovo atto di mandato.

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e nella descrizione dei singoli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. Nel caso di occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi la Società provvederà a sua cura e a sue spese. L'Impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

Art. 10 – Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Società per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro (€).

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Impresa.

2. E' facoltà della Società procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del DPR 554/99;

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. I lavori nel complesso dovranno essere eseguiti dal **01.12.2009** al **31.12.2012** fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 39 punto 1.

2. Di norma tutti gli interventi compresi quelli a programma, saranno ordinati tramite un Ordine di Lavoro scritto, nel quale saranno esplicitati i tempi e le modalità per l'esecuzione degli interventi desunti da quanto offerto dall'Impresa in sede di gara o dalle eventuali schede delle singole lavorazioni eventualmente allegate al Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche.

Art. 13 – Tempi massimi di intervento di alcune lavorazioni previste in appalto

1. L'Impresa ha l'obbligo di ultimare le seguenti lavorazioni nei tempi massimi appresso specificati, fatto salvo quanto offerto dalla stessa in sede di gara:

- manutenzione programmata mensile U.T.A. principali (artt. n. M.31; M.32; M.33; M.34; M.35; M.36; M.37; M.38; M.39; M.40; M.41; M.42; M.43 dell'elenco prezzi): **giorni naturali e consecutivi 15 (quindici)**;

- manutenzione programmata mensile U.T.A./U.C.A. secondarie (artt. n. M.44; M.45; M.46; M.47; M.48; M.49; M.50; M.51 dell'elenco prezzi): **giorni naturali e consecutivi 15 (quindici)**;

- Manutenzione programmata mensile ventilconvettori (artt. n. M.62; M.63; M.64; M.65; M.66; M.67; M.68; M.69; M.70; M.71; M.72; M.73 dell'elenco prezzi): **giorni naturali e consecutivi 15 (quindici)**.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione generale delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1,00 per mille (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
 2. Nel caso di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione degli interventi ordinati con "Ordini di Lavoro", nei quali saranno riportati i tempi di esecuzione, compresi i tempi offerti dall'Impresa in sede di gara, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione dei lavori, per ogni singolo Ordine di Lavoro, viene applicata una penale pari € 500,00 (Euro cinquecento/00).
 3. Nel caso l'Impresa lasci dei varchi aperti nella recinzione, che permettano la diretta intercomunicazione con le aree autostradali, sia durante il normale orario di cantiere e la pausa pranzo che, a maggior ragione, nelle pause notturne e festive, verrà applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni infrazione accertata.
 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi "D.U.V.R.I.", per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00).
 5. In caso di interventi su chiamata, se l'impresa si presenta nel luogo dell'intervento richiesto con un ritardo, dal momento della chiamata, superiore ad un'ora, viene applicata una penale progressiva pari a € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni ora.
 6. In caso di interventi durante l'orario notturno, per quali siano previsti cantieri che interferiscono con il traffico, il mancato rispetto dell'orario di rimozione della segnaletica alla fine dei lavori, comporterà una penale di € 200,00 per ogni mezz'ora di ritardo.
 7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 17, in materia di risoluzione del contratto.
- L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 – Programma dei lavori dell'Impresa

1. Fermi restando i tempi di esecuzione e le maestranze indicate dall'Impresa in sede di gara, prima dell'inizio di ogni intervento, la stessa predisporre e consegna alla Direzione dei Lavori un programma di intervento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il programma dell'Impresa può essere modificato o integrato dalla Società o dalla Direzione dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese estranee al contratto;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Società, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui materiali e sul funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione dei singoli cantieri;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione dei lavori;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Impresa e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Impresa rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze disposte dagli Ordini di Lavoro di cui al precedente art. 12 superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Società e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con la medesima Impresa.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 14, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dalla Società in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 18 – Anticipazione

1 Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

1 I pagamenti avvengono con cadenza **28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre** per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento e saranno contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 2.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi alla cadenza di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità ed emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
4. La Società provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Impresa, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, qualunque sia l'importo maturato.
6. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Società provvederà, attraverso lo "Sportello Unico Previdenziale", alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori sia per l'Impresa che per eventuali subappaltatori, Qualora per l'Impresa o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.

Art. 20 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori. Col conto finale è accertato l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Impresa entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Impresa non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Il Direttore dei Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 19, comma 2, nulla ostando e previa acquisizione in proprio da parte della Società del regolare "Documento Unico di regolarità Contributiva", è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Società e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Art. 22 – Misurazione e valutazione dei lavori

1. La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Impresa possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione dei lavori aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare le opere compiute sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dell'Elenco Prezzi Unitari previsto per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 23 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza

1. Come indicato nel precedente art. 2 gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell'Impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.
2. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 essi devono intendersi non soggetti ad alcun ribasso, soddisfacendo compiutamente gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 essendo stati calcolati secondo i disposti normativi.

Art. 24 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria, anche rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.gs. 1/9/1993 n° 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n° 123. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Art. 25 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva. Detta garanzia fidejussoria deve contenere le seguenti condizioni particolari:
 - rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale:

- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.

2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Società che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

6. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 26 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 24 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 25 è ridotto al 50 per cento per l'Impresa in possesso delle medesime certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 40 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 27 - Assicurazione a carico dell'Impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa è obbligata, prima della stipula del contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori sotto le riserve di legge, a produrre una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/3/2004 n° 123 che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 2.500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99.

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee e aeree.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

Art. 28 - Variazione dei lavori

1. La Società si riserva la facoltà di introdurre nei lavori oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Impresa possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto.

2. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dei lavori oggetto della contesa. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle singole opere di manutenzione e/o alla loro funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi al netto del ribasso d'asta offerto dall'Impresa in sede di gara.

2. Qualora tra i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi, non siano previsti prezzi per l'esecuzione degli interventi o per i lavori in variante, per i quali quindi non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco, si procederà utilizzando:

- i prezzi di cui al Capitolato 2008 del Comune di Venezia per le opere relative alla terraferma;
- il prezzo dimostrato maggiorato delle spese generali e dell'utile d'Impresa (24,3%: percentuale soggetta al ribasso d'asta);
- con i nuovi prezzi determinati con le norme dell'art. 136 D.P.R. 554 del 21.12.1999.

3. Per quanto riguarda le prestazioni in economia diretta, esse saranno assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per lavori del tutto secondari. In ogni caso verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione Lavori.

Solo in questo caso verranno retribuite secondo i prezzi della manodopera del Ministero delle Infrastrutture – Magistrato alle Acque di Venezia in vigore, maggiorate del 24,3% (percentuale soggetta al ribasso d'asta) per spese generali e utili d'impresa.

Art. 30 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'Impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Impresa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e per i successivi articoli 31, 32, 33 e 34.

Art. 31 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale

1. L'Impresa si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il 'lavoro obbligato';
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell'Impresa e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.

3. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 32 – Piani di sicurezza

1. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 è fatto obbligo all'Impresa di predisporre, prima della stipula del contratto il piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. Tale piano è consegnato alla Società e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 33 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008,

Il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento deve essere redatto in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al decreto legislativo n. 81/2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

2. L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa stessa. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. Il piano sostitutivo del piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 34 – Subappalto

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, del servizio oggetto dell'Appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile dei lavori subappaltati in solido con l'Impresa subappaltatrice. Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 118 della D.lgs. 12.04.2006 n° 163 s.m.i.; l'Impresa ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione.

All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà indicare le opere che intende subappaltare.

L'importo dei servizi subappaltati non potrà comunque eccedere il 30% dell'importo dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Nella richiesta di autorizzazione al subappalto, del cottimo del nolo a caldo o del contratto similare devono risultare i seguenti elementi:

- domanda con indicazione della tipologia, dell'importo e della percentuale di utilizzo della manodopera delle lavorazioni da affidare (in caso di ATI va precisato per quale impresa mandante viene richiesto);

- qualificazione ai sensi del D.P.R. 25/01/2000 n° 34.

Alla domanda vanno, altresì, allegati i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia (in caso di mancanza di dicitura l'autodichiarazione deve essere autenticata in conformità all'art. 20 della legge 15/68);
- dichiarazione dell'Impresa appaltatrice sulla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. n° 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo o del nolo a caldo o dei contratti simili (analoga dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuna Impresa partecipante nel caso di associazioni temporanee, società di gestione, consorzi);
- una dichiarazione degli stessi soggetti (autenticata ex art. n° 20 Legge 15 del 04.01.1968), sul "non essere sottoposti a procedimenti penali, nonché a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di sicurezza ex lege 55/90 e s.m.i";
- modello GAP subappaltatori debitamente compilato;
- Piano Sostitutivo di Sicurezza vistato dall'impresa subappaltante;
- dichiarazione di mancanza di cause ostative all'esecuzione di lavori pubblici (art. 38 D.Lgs 163/2006 s.m.i.);
- dichiarazione su occupazione personale disabile (art. 17 legge 68/99) e certificazione rilasciata dagli uffici competenti (Provincia);
- Certificazione D.U.R.C. in corso di validità nonché compilazione e sottoscrizione del modulo "Elenco dati" che sarà fornito dalla Società;
- dichiarazione in merito alla composizione azionaria in conformità del disposto di cui al DPCM 187/91 (escluso s.a.s. e s.n.c.);
- dichiarazione sul CCNL applicato al personale dipendente;
- contratto di subappalto (in caso di ATI stipulato dall'impresa mandante e sottoscritto per conferma dalla mandataria);
- denuncia di nuovo lavoro agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile;

Inoltre, l'impresa subappaltante è tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Se durante l'esecuzione dei lavori od in qualsiasi momento, la Società stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di servizio, che sarà emesso dalla Direzione Lavori, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n° 575.

Art. 35 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L'Impresa, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Società la documentazione di cui al precedente articolo.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 36 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Società non provvede, salvo i casi stabiliti dall'art. 37 comma 11 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Impresa è obbligata a trasmettere alla stessa Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La Società non procederà al pagamento delle successive rate di acconto, né della rata di saldo, né allo svincolo della cauzione definitiva se l'Impresa non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 37 – Riserve e controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Ai sensi dell'articolo 240, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto al comma 1 dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 per l'applicazione delle procedure previste dal su citato art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Essendo l'appalto di importo inferiore a € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00), la Società non intende avvalersi della facoltà di promuovere la costituzione della commissione di cui all'articolo 240, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 per la definizione delle eventuali riserve iscritte nei documenti contabili dall'Impresa.

3. La proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 240, comma 15 del D.Lgs. 163/2006.

4. Ove l'Impresa confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista ai sensi del 1° comma dell'art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società.

Le riserve dell'Impresa in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 38 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

- i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è responsabile in rapporto alla Società dell'osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;

- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società o a essa segnalata da un ente preposto, la Società medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Società e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 39 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale alla cadenza di ciascun anno, senza che per questo l'Impresa possa avanzare qualsivoglia pretesa. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Società con comunicazione scritta a/m raccomandata 3 (tre) mesi prima della scadenza di ciascun anno. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto qualora la Società ravvisi che la qualità delle prestazioni fornite non sia perfettamente conforme a quanto stabilito dalle norme contrattuali, ovvero alla previsioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche.

2. La Società ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulta accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani sostitutivi di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 o del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento.
3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
4. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Società, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Impresa inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Impresa inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Società per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 40 - Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta dell'Impresa, il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione e procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 41 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'esecuzione dei lavori la Società può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e nel contratto.

La Società ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a € 1.000.000,00 (Euro un milione/00), che sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori nel rispetto dell'articolo 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 42 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:

- onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Società;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa, a termini di contratto;
- l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale – Norme Tecniche;
- il mantenimento degli impianti, fino alla presa in consegna della Società;

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori dei materiali; i danni che per cause dipendenti dall'Impresa fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dell'Impresa stessa;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto e conferimento a discarica;
- la gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in vigore;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Impresa per l'esecuzione dei lavori.

2. L'Impresa è tenuta a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Società interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 43 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa

1. L'Impresa è obbligata:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a produrre giornalmente un rapporto di lavoro con riportate le lavorazioni svolte; tale rapporto di lavoro dovrà essere firmato dall'Impresa e controfirmato dalla Società, dovrà riportare il dettaglio del personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni nonché i riferimenti alle voci di prezzo di cui all'Elenco Prezzi Unitari per le quantità da contabilizzarsi. I rapporti di lavoro dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori con frequenza al massimo settimanale, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione dei lavori, nonché documento base per le contabilizzazioni. Le lavorazioni relative ai rapporti di lavoro che non dovessero pervenire alla Direzione Lavori entro il 30° giorno successivo alla maturazione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori, saranno contabilizzate sulla base di considerazioni e documenti della Direzione Lavori senza che l'Impresa possa avanzare pretesa alcuna.

2. Fermo restando quando indicato in sede di gara, all'inizio dei lavori l'Impresa dovrà produrre alla Direzione dei Lavori un elenco nominativo degli operai da essa impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con

specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Impresa ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione dei cantieri nonché del capocantiere. L'Impresa e tramite suoi subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro unico del lavoro e copia del registro infortuni e, durante l'esecuzione dei lavori, copia del registro presenze.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 123/2007, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazioni su appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

Art. 44 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Impresa

1. All'inizio dell'appalto l'Impresa dovrà trovarsi provvista a sue cure e spese di un recapito operativo collegato ad un'utenza telefonica il quale risponda a qualsiasi ora del giorno e della notte h 24, lui personalmente o persona di sua fiducia, che abbia la possibilità di disporre immediatamente di personale, mezzi e materiali richiestigli.

Tutto ciò anche in orario festivo e il sabato, al fine di ovviare a situazioni improvvise di danno o pericolo o comunque interruzione di pubblico servizio. Tale richiesta di utenza telefonica può essere soddisfatta con la sola messa a disposizione di un recapito telefonico relativo ad apparato cellulare. Dovrà inoltre essere dotato di linea telefax. Di tale recapito dovrà essere fornita comunicazione scritta. Eventuali aggiornamenti o modifiche dovranno pervenire per iscritto con congruo anticipo. In caso di interventi urgenti e dietro richiesta della Direzione dei Lavori, gli interventi dovranno avere inizio entro un'ora dalla chiamata. Qualora l'Impresa non fosse reperibile ai recapiti telefonici stabiliti o gli interventi non avessero inizio entro i termini sopra riportati, tali mancanze oltre a essere soggette all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14, se ripetute, verranno considerate grave contravvenzione agli obblighi contrattuali. In dipendenza da ciò la Società si riserva la facoltà della rescissione in danno del contratto e comunque la Direzione dei Lavori potrà stabilire l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui trattasi senza ulteriore preavviso per l'Impresa Appaltatrice, con successivo recupero delle spese e dei danni sostenuti idoneamente documentati, dagli importi dovuti o dalle garanzie trattenute.

La reperibilità h 24, comprensiva dei sabati, festivi e notturni, indipendentemente da effettivi interventi, è compresa nei prezzi unitari delle opere e delle forniture e peraltro non sarà ulteriormente compensata.

3. Gli Ordini di Lavoro, indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio dei lavori e la data di ultimazione degli stessi. L'Impresa, ricevuto l'ordine, dovrà iniziare i lavori entro il termine fissato. Se l'Impresa non inizierà i lavori, sarà applicata la penale prevista al precedente art. 14 comma 2 per ogni giorno di ritardo.

La stessa penale si applicherà per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei suddetti lavori sempre che sia stata indicata la data di ultimazione nell'Ordine di Lavoro.

4. Le eventuali opere in economia saranno del tutto eccezionali e dovranno essere autorizzate preventivamente dal Direttore dei Lavori.

Art. 45 – Proprietà dei materiali rinvenuti

1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di recupero, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 46 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Impresa la custodia e la tutela dei cantieri e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Società e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in riconsegna delle opere da parte della Società. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 47 – Cartello di cantiere

1. L'Impresa deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione dei Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, l'Impresa può essere esonerata dall'onere dell'esposizione del cartello.

Art. 48 – Danni da forza maggiore

1. Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del D.M. 145/2000 e dell'art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall'Impresa entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 49 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico

1. Per le norme relative all'esecuzione di lavori in presenza di traffico si faccia riferimento a quanto riportato nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) redatto dalla Società e facente parte dei documenti contrattuali. Sono, comunque, a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;
- dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta disposto dal Direttore dei Lavori;
- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere fisso, nonché dal mantenere l'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori e, nel caso della viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore;
- dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere;

- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone dei lavori;
- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria;
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.

2. Saranno altresì posti in essere gli apprestamenti per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:

- luci a cascata di restringimento carreggiata;
- eventuali semafori provvisori;
- segnaletica verticale ed eventualmente orizzontale.
- furgoni di adeguata massa con predisposta la segnaletica per cantiere mobile (segnale mobile di preavviso e segnale mobile di protezione) per realizzare detti cantieri secondo quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

3. Per l'esecuzione delle lavorazioni che interessino la sede stradale interferendo con il traffico la Società emetterà specifica "Ordinanza".

Nell'Ordinanza saranno indicate le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo a cui assoggettarsi. Copia dell'Ordinanza dovrà essere conservata in cantiere, a cura dell'Impresa.

E' fatto pertanto onere dell'Impresa, comunicare alla Direzione Lavori i cantieri ipotizzati entro le ore 12:00 del giovedì della settimana precedente a quella interessata.

Tale Comunicazione dovrà contenere:

- il tipo di lavorazione;
- la sua durata (giornaliera e oraria);
- il tipo di interferenza indotta sul traffico;
- il nominativo di un referente di cantiere reperibile 24 ore su 24 ed il relativo recapito telefonico;
- eventuali particolarità del cantiere con particolare riguardo alla interferenza con il traffico;

Le modalità con cui effettuare detta comunicazione saranno concordate anticipatamente con la Società prima dell'inizio del contratto.

La citata comunicazione non è in alcun modo vincolante per la Società che può modificarla o respingerla senza nulla pretendere da parte dell'Impresa, la quale a sua volta è vincolata nella esecuzione dei lavori e dei cantieri secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa.

4. L'Impresa è tenuta a curare che tutti i mezzi d'opera e le attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea.

E' fatto altresì divieto di iniziare o continuare i lavori qualora in difetto di quanto stabilito nei documenti contrattuali.

5. L'Impresa dovrà inoltre fornire l'elenco del personale e di tutte le macchine operatrici e mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei lavori; per il personale, la Società rilascerà apposite "autorizzazioni a manovre" per lavori in autostrada ai sensi del comma 3, dell'art. 175 e dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 176 del D. Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada.

6. I lavori oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguiti in autostrada aperta al traffico, secondo quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi "D.U.V.R.I.", secondo gli schemi e le modalità indicate nel D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le indicazioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori.

L'Impresa dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità da parte dei veicoli di almeno due corsie per senso di marcia; per particolari necessità legate alla transitabilità della sede stradale e in tutti i casi in cui la Direzione dei Lavori lo riterrà opportuno, l'Impresa avrà l'onere e l'obbligo di operare nelle ore notturne (dalle 22:00 alle ore 06:00) senza per questo richiedere alcun compenso aggiuntivo.

7. E' fatto obbligo all'Impresa di integrare la segnaletica di cantiere di lavoro, con chiusura di almeno una corsia di marcia, con segnali di lavori provvisti di fari di profondità del diametro di 30 cm;

8. Lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro dovrà essere sempre integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in progressione (luci scorrevoli a cascata).

L'Impresa sarà tenuta a fornire gli impianti luminosi a cascata in opera funzionanti, a suo completo carico e provvedere alla loro manutenzione. Tali impianti (cascate) dovranno avere caratteristiche costruttive e di potenzialità luminosa adeguate.

9. I margini longitudinali della zona di lavoro dovranno essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla profonda aventi anch'essi caratteristiche adeguate.

Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera.

I segnali posti prima delle corsie chiuse, in sinistra rispetto alla direzione di marcia dei veicoli, e cioè verso lo spartitraffico, dovranno essere collocati tutti all'interno dello stesso, saldamente ancorati. Inoltre in presenza della siepe o pannelli antifaro, dovranno emergere da essa in modo da essere ben visibili. Tutta la segnaletica di cui sopra, utilizzata per lavori sull'autostrada in presenza di traffico, deve avere caratteristiche e schemi prescritti dal DM 10/07/2002 integrati dalle disposizioni impartite dalla Società;

10. L'impresa è obbligata a dotarsi della seguente segnaletica verticale:

- a) tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per lavori, fermi o in movimento devono essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II[^] 398 art. 38 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992, integrato da luci gialle lampeggianti;
- b) per cantieri mobili con occupazione della corsia di marcia lenta o sorpasso su carreggiata a tre corsie e marcia o sorpasso su carreggiata a due corsie, dovranno essere rispettati gli schemi e i disposti di cui al Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture.
- c) per cantieri fissi con avanzamento di mezzi d'opera in corsie di emergenza si dovrà adottare il segnale mobile di protezione fig. II 401 art. 39 preceduto dal preavviso fisso di fig. 3.
- d) per quei cantieri fissi che occupano anche parzialmente una delle due corsie di traffico si dovranno adottare le soluzioni indicate nel Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture, eventualmente integrate con segnale mobile di protezione (fig. 401 art. 39). la dotazione di segnaletica, compreso altresì il segnale di cui alla fig. 398 con relativa segnaletica luminosa su tutti i mezzi d'opera e veicoli operanti, si intende compensata nei prezzi di elenco;
- e) per i lavori da effettuarsi sulla Tangenziale Ovest di Mestre (dalla stazione autostradale di Venezia-Mestre allo svincolo "Terraglio"), l'Impresa dovrà utilizzare la segnaletica di cantiere, secondo quanto indicato negli schemi grafici realizzati e forniti dalla Società ed utilizzare i veicoli appositamente attrezzati come prescritto dal D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

11. L'Impresa è rigorosamente tenuta a predisporre un servizio di sorveglianza ai cantieri stradali, espletato da personale assolutamente addestrato ed in grado di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti affidatigli. Tale servizio di sorveglianza dovrà essere ininterrotto, e mantenuto anche durante l'intervallo pomeridiano e notturno.

Il personale incaricato avrà il compito di:

- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone l'esatta collocazione, secondo gli schemi trasmessi, qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;
- nelle ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità, mantenere perfettamente visibili gli apparati luminosi previsti provvedendo alla loro pulizia;

12. Nel caso in cui siano previsti cantieri notturni, intendendosi per tali quelli che si effettuano dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, l'Impresa dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a svolgere i lavori previsti, salvaguardando l'incolumità del proprio personale, e quella degli utenti in transito.

In particolare dovrà organizzare il cantiere provvedendo all'illuminazione "a giorno" del tratto di corsia interessata ai lavori, con appositi ed idonei impianti di illuminazione disposti in modo che i fasci di luce non siano causa di abbagliamento ai mezzi che circolano sulla corsia adiacente, ma vengano orientati esclusivamente verso la zona in cui si svolgono le operazioni previste.

13. Nei casi in cui l'intensità del traffico, in transito nella zona interessata dai lavori, sia tale da provocare l'incolonnamento dei veicoli e comunque a giudizio insindacabile della Società o della Direzione Lavori, dovrà essere attivato il servizio di segnalazione "coda" al fine di presegnalare immediatamente ai veicoli sopraggiungenti tale evento.

A tale scopo dovrà essere sempre disponibile ed operante in corsia di emergenza, sostando possibilmente nelle piazzole di sosta, un automezzo convenientemente attrezzato, con lampeggianti a luci profonde e con l'autista sempre presente sull'automezzo dotato di adeguato apparato di ricetrasmisione.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della segnaletica di cantiere e quant'altro richiesto dalla Direzione dei Lavori, sono a carico dell'Impresa e compensati con i prezzi di elenco. L'Impresa si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel Piano Sostitutivo di Sicurezza nonché tutte le norme prescritte dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992), quelle contenute nelle circolari Ministero LL.PP: n° 9540 del 20.12.1960 e n° 1220 del 22.07.1983 ed al DM 10.07.2002, nonché dalle prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche ed ulteriori prescrizioni si rendessero necessarie.

14. Si precisa esplicitamente che è tassativamente vietato effettuare "conversioni ad "U" in autostrada per gli autoveicoli e mezzi di lavoro.

Pertanto i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno, per passare da una carreggiata all'altra, uscire e rientrare dalla più vicina stazione autostradale avendo cura di non invertire il senso di marcia nei piazzali delle autostazioni, bensì nella viabilità esterna ordinaria.

15. Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare indumenti ad alta visibilità, almeno di classe 2, come previsto dal Disciplinare allegato al D.M. Lavori Pubblici del 09.06.1995.

16. In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente della Società, per quello dipendente dall'Impresa e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per la proprietà autostradale e per cose e mezzi di proprietà che dovessero verificarsi durante o in conseguenza dei lavori, con particolare riguardo a quelli dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sull'Impresa che ne subirà tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando la Società da ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti. L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire i lavori con particolare riguardo alla esecuzione delle opere singolarmente per tratti anche distanziati nel tempo ed alla esecuzione delle opere medesime in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potrà far valere per richiedere compensi od indennizzi, la scelta delle disposizioni ritenute più idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali. Gli interventi, secondo quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori all'atto della consegna, potranno essere sospesi nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità.

17. In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi e di traffico particolarmente intenso, le segnaletiche dovranno, per quanto possibile ed a giudizio della Direzione dei Lavori, essere rimosse e tutte le corsie aperte al traffico.

Tuttavia, per quanto concerne le norme di cui sopra, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), ed eventuali misure aggiuntive contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché impartite di volta in volta dalla Società.

18. Al fine di evitare il possibile urto dei mezzi d'opera contro cavalcavia, portali, linee aeree e sovraservizi, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è obbligata ad attenersi alle seguenti disposizioni:

- dopo aver delimitato l'area di lavoro con la segnaletica di norma e prima di dare inizio alle lavorazioni, il Responsabile tecnico dell'Impresa Appaltatrice dovrà effettuare una scrupolosa ricognizione della zona di lavoro per l'individuazione degli ostacoli sopracitati;

- a partire da circa 25 m a monte dell'ostacolo e fino a 25 m dopo la fine dello stesso, si dovrà segnalare la presenza mediante l'apposizione di nastro bicolore bianco-rosso:

a) sulle barriere metalliche centrali, per i cantieri che prevedono la chiusura delle corsie adiacenti lo spartitraffico;

b) sulle barriere metalliche laterali o su appositi sostegni da predisporre in banchina, per i cantieri a questa adiacenti;

- l'Impresa dovrà istruire tutte le maestranze proprie, dei subappaltatori e dei fornitori sul "divieto assoluto di eseguire manovre con mezzi d'opera ad altezza superiore a 4,50 m nelle tratte segnalate come sopra";

- va evitata la presenza di lavoratori a terra nelle vicinanze di mezzi che operano nelle zone segnalate come sopra;

- al termine delle operazioni di scarico, è assolutamente vietato abbassare il cassone degli autoarticolati con il mezzo in movimento;

- nel caso di urti contro i sovraservizi citati, va data immediata comunicazione alla Società e alla Direzione Lavori;

- il nastro bianco-rosso di segnalazione degli ostacoli aerei dovrà essere rimosso solo al termine di tutte le lavorazioni, quindi subito prima della riapertura al traffico.

19. L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni che la Società e la Direzione dei Lavori potranno prescrivere per la sicurezza del traffico in ordine ad interruzioni, sospensioni e limitazioni dei lavori. In particolare l'Impresa dovrà subordinare l'organizzazione del cantiere e la programmazione dei lavori alla necessità di sospendere i lavori stessi in coincidenza dei periodi di esodo estivo e di particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore traffico. Tutti gli oneri conseguenti sono a carico dell'Impresa.

20. Sarà inoltre cura ed onere dell'Impresa:

- predisporre due dispositivi "a luci gialle profonde", intermittenti (blitz)" da posizionare sia in destra che in sinistra, 200 m prima dei segnali "Lavori in corso";

21. Salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione, per il solo fatto dell'inosservanza di alcune delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), sarà applicata la penale prevista dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 50 – Prezzi in Elenco

I prezzi unitari, comprensivi di spese generali ed utili, in base ai quali, sotto deduzione del ribasso pattuito, saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari, allegato al contratto.

I prezzi dell'elenco sono fissi e invariabili e comprensivi delle seguenti prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte, tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.

b) per gli operai: il reperimento anche in altre regioni, per l'eventuale carenza di manodopera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della manodopera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzature, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per la manutenzione ed il funzionamento; il prezzo del noleggio verrà corrisposto per il solo tempo durante il quale il macchinario è in funzione;

d) per gli interventi a misura: tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato Speciale; le spese per le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione di suolo pubblico o privato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per gli interventi a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Società appaltante, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.

Si dichiara che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato Speciale di Appalto si è tenuto conto dello stabilire i prezzi a misura e delle prestazioni in economia e noleggi; i prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso contrattuale, si intendono quindi accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Impresa, addebitandoglieli a norma del Capitolato Generale di Appalto. Qualora però di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco per fornitura di materiale a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10 e decurtato del ribasso d'asta.

L'Impresa pertanto dichiara di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con quella successione che potesse venire prescritta dalla Società nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità e senza reciproche interferenze.

Art. 51 – Qualità e provenienza dei materiali e prove

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche nonché dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. Dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni degli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I materiali provverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati progettuali.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

2. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

Art. 52 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
4. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..